

Publicato il 22/05/2026

N. 04153 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 00846/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2026, proposto da:

Carmine Castaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;

***contro***

Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cristina Capranica, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo d'Aquino di Caramanico, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, 32;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 23352 del 2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe e di Cristina Capranica;

Visto l'appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026, gli avvocati Federico Dinelli, Aristide Police e Raimondo d'Aquino di Caramanico, nonché l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

#### FATTO e DIRITTO

1. Il dott. Carmine Castaldo ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione prima, 20 dicembre 2025, n. 23352, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Cristina Capranica avverso la delibera del Consiglio superiore della magistratura (Csm) in data 8 ottobre 2025, di conferimento al dott. Castaldo delle funzioni semidirettive di Presidente di sezione della Corte di appello di Roma, sezione penale, ed è stato, altresì, rigettato il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti proposti dal Castaldo.

Il Csm e il Ministero della giustizia si sono costituiti con atto formale.

Anche la controinteressata si è costituita inizialmente con atto formale.

In data 6 febbraio 2026 l'amministrazione ha depositato appello incidentale al quale la dott.ssa Capranica ha resistito con memoria depositata il 14 febbraio 2026, che ha investito anche l'appello principale.

Con decreto n. 95 in data 6 febbraio 2026 è stata respinta l'istanza dell'appellante di anticipazione della camera di consiglio, già fissata per il 17 febbraio 2026, all'esito della quale, su concorde istanza delle parti e con impegno delle stesse a non dare esecuzione alla sentenza impugnata, la trattazione della causa è stata rinviata al merito. Con memoria depositata il 14 febbraio 2026 l'appellata ha sviluppato le proprie difese ed ha riproposto, ai sensi degli artt. 101, comma 2, e 46 c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati dal Tar.

Con decreto n. 158 del 12 marzo 2026 è stata, altresì, respinta l'istanza di anticipazione dell'udienza pubblica, proposta dall'amministrazione.

In vista della trattazione l'appellante principale e la controinteressata appellata hanno depositato memorie conclusive.

L'amministrazione ha replicato con memoria del 28 aprile 2026.

Ha fatto seguito anche la memoria di replica della controinteressata, depositata il 30 aprile 2026.

All'udienza pubblica del 12 maggio 2026, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il dott. Castaldo e la dott.ssa Capranica hanno partecipato alla procedura indetta dal Csm per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione della Corte d'appello di Roma, settore penale.

I lavori della quinta commissione si sono conclusi, in data 1° luglio 2025, con la formulazione di due distinte proposte di nomina: la A, di maggioranza, in favore del dott. Castaldo (3 voti a favore) e la B, di minoranza, in favore della dott.ssa Capranica (2 voti a favore).

La prima delle anzidette proposte è stata varata dal *Plenum* del Csm.

In particolare, la proposta A ha rilevato che «quanto al profilo attitudinale, e prendendo le mosse dall'indicatore principale di cui all'art. 16, lett. a), T.U., la dott.ssa CAPRANICA ha svolto funzioni giudicanti penali esclusive alla Pretura di

*Lucca dal 17.11.93 al 16.9.98 (4 anni e 10 mesi). Ha poi svolto funzioni promiscue al Tribunale per i minorenni di Roma dall'1.7.09 al 21.11.16 (essendo successivamente in esonero per la partecipazione ai lavori della commissione del concorso notarile), dunque per 7 anni, 4 mesi e 20 giorni. Al pari di quanto opinato in relazione al profilo del dott. CASTALDO (e per le medesime ragioni ivi esposte), l'esercizio delle funzioni promiscue da parte della dott.ssa CAPRANICA può essere riferito al settore penale in ragione della metà (in difetto di chiari riscontri in merito alla prevalenza dell'uno o dell'altro settore) e, dunque, in misura pari a 3 anni, 8 mesi e 10 giorni. Dall'11.9.17 la candidata ha preso servizio presso la prima sezione penale della Corte d'appello di Roma (7 anni, 1 mese e 7 giorni alla vacanza). In tale periodo, tuttavia, la stessa ha continuato a beneficiare dell'esonero dalle funzioni giurisdizionali fino all'estate del 2018 (ossia per circa 1 anno) e ha poi beneficiato di un nuovo esonero dal 22.5.23 al 10.10.24 (1 anno, 4 mesi e 18 giorni) per la partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice del secondo concorso notarile (periodo all'interno del quale, come detto, è stata autorizzata sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo sia a prestare lavoro giudiziario nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024). In sintesi, detraendo entrambi i periodi di esonero, risulta una esperienza giudicante penale di circa 13 anni e 3 mesi. In ogni caso, anche a voler detrarre solo il primo periodo di esonero, l'esperienza giudicante penale sarebbe complessivamente pari a circa 14 anni e 7 mesi, ampiamente inferiore rispetto al limite minimo di 18 anni previsto dalla norma».*

Il Csm ha quindi concluso nel senso di ritenere il profilo del dott. Castaldo prevalente, fondando tale valutazione sull'assunto secondo cui «una volta chiarito che il primo indicatore principale è quello di cui all'art. 16, lett. a) – che, peraltro ragionevolmente, mira a valorizzare e premiare la più prolungata esperienza giudiziaria nella specifica funzione e nello specifico settore a cui afferisce il posto semidirettivo a concorso – la dott.ssa CAPRANICA risulta soccombente già con

*riferimento ad esso. Se infatti – come visto – la candidata in comparazione non raggiunge i 18 anni di esercizio di funzioni giudicanti nel settore penale, dall’altro, il dott. CASTALDO annovera ben 25 anni e 9 mesi di esercizio delle funzioni giudicanti penali. Risulta dunque nel caso di specie pienamente integrata quella automatica valenza selettiva che l’art. 16, lett. a), T.U. subordina a due condizioni: che uno degli aspiranti in comparazione non raggiunga i 18 anni di esercizio della specifica funzione e nello specifico settore e che l’altro aspirante in comparazione non solo li raggiunga ma abbia anche una anzianità di sperimentazione delle specifiche funzioni superiore di oltre sei anni. Tale giudizio di prevalenza definisce la procedura comparativa in relazione alla dott.ssa CAPRANICA, senza possibilità di procedere oltre nell’esame degli altri indicatori previsti dal T.U.».*

La procedura è stata infatti condotta alla stregua del nuovo testo unico della dirigenza giudiziaria, adottato in coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 44 del 2024 (di attuazione della riforma Cartabia di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71) con delibera del 3 dicembre 2024 integrata il 15 gennaio 2025 (“nuovo testo unico”), il cui art. 16 “Indicatori attitudinali per gli uffici semidirettivi di secondo grado”, testualmente recita: *«per il conferimento degli incarichi semidirettivi di secondo grado rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:*

*a) la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni. L’esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti);*

- b) in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, le esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni, e nella legittimità; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva solo se superiore a quattro anni;*
- c) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a) e b) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze direttive o semidirettive nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità; l'esperienza direttiva o semidirettiva in secondo grado e nella legittimità prevale su quella in primo grado in caso di sostanziale equivalenza di durata e di dimensioni delle strutture dirette;*
- d) per i soli uffici semidirettivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rileva altresì – in ordine preferenziale decrescente rispetto alla lettera c), derogabile solo con specifica motivazione – la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività svolta;*
- e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 1, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;*
- f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;*

*g) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 13, comma 2, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti».*

3. Il Tar del Lazio, dinanzi al quale è stata impugnata la riportata delibera del *Plenum* assunta in data 8 ottobre 2025, ha accolto il ricorso della dott.ssa Capranica (respingendo il ricorso incidentale subordinato e i motivi aggiunti del dott. Castaldo), ritenendo in sintesi errata l'interpretazione e la valutazione degli indicatori attitudinali di cui all'art. 16, lett. a e b del nuovo testo unico contenuta nella proposta A, avallata dal *Plenum*.

Secondo il Tar la lett. a dell'art. 16 non ha introdotto alcun criterio di “automatica prevalenza” del candidato avente esperienza professionale di durata superiore; né, corrispondentemente, ha escluso dalla procedura selettiva (e, quindi, dalla disamina degli indicatori di cui alle successive lettere) quello (o quelli) avente(/i) minore esperienza.

Diversamente, afferma il Tar:

- non soltanto si perverrebbe alla surrettizia introduzione, da parte di un atto amministrativo, di un requisito di partecipazione avente connotazione diversa ed ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla norma primaria;
- e non soltanto verrebbe a determinarsi una significativa difformità con la previsione che consente la partecipazione alla procedura selettiva dei magistrati in possesso della IV valutazione di professionalità (16 anni di servizio), a fronte della più elevata durata dell'esperienza professionale (18 anni) indicata nella lett. a;
- ma, in buona sostanza, verrebbe ad annettersi valenza premiale (con carattere escludente, rispetto agli altri candidati) al solo possesso dell'anzianità di servizio, delineando un vero e proprio “criterio primario” di selezione dei candidati, in contrasto

con la previsione dell'art. 30 del testo unico (che connota con carattere di residualità il requisito dall'anzianità di servizio).

Aggiunge il Tar che una più coerente esegesi, non soltanto di carattere letterale, ma sistemico, suggerisce di considerare il sessennio differenziale di funzioni (esclusivamente) quale parametro valutativo e giammai escludente; con la conseguenza che, una volta appurato il possesso, da parte di entrambi i candidati, dell'indicatore relativo all'esperienza nel medesimo settore e nelle medesime funzioni del posto a concorso, sarà necessario procedere allo scrutinio comparativo delle posizioni degli interessati alla stregua del successivo parametro (di cui alla lett. b dell'art. 16), concernente l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria di secondo grado.

Ciò posto il Tar ha condiviso le considerazioni contenute nella proposta B secondo cui *«quanto al periodo 22 maggio 2023-10 ottobre 2024, in cui la dott.ssa Capranica è stata esonerata dal lavoro giudiziario, in quanto componente della Commissione di concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022, risulta dal PAS che “durante tale periodo, su sua domanda, è stata autorizzata dal C.S.M. sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo nonché al lavoro giudiziario nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024 al fine di evitare ulteriori aggravii ai colleghi della sezione”»*.

Pertanto ha ritenuto che tale periodo va computato per intero – senza dar corso ad alcuna decurtazione – avendo la candidata continuato a svolgere attività giudiziaria (anche con il deposito di 51 sentenze per la Corte d'appello penale di Roma).

Ha inoltre condiviso la stessa proposta nella parte in cui afferma che *«quanto, poi, al periodo svolto presso il Tribunale dei Minorenni deve rilevarsi che, come indicato nel PAS, la candidata proposta è stata per un anno G.i.p./Gup, ha, poi, composto (con turnazione con i colleghi del settore civile) il Tribunale per il riesame e ha sostituito (secondo la previsione tabellare) i colleghi del G.U.P. e del collegio penale del*

*dibattimento, talvolta presiedendolo nel periodo feriale. Deve quindi reputarsi che pur avendo la dott.ssa Capranica svolto funzioni anche in materia civile presso il Tribunale dei Minorenni, più in generale, occupandosi di tutte le materie e di tutti i giudizi affidati alla competenza del detto Ufficio, presiedendo anche il collegio, quale magistrato più anziano in sostituzione di colleghi, anche l'esperienza ivi maturata vada computata per intero essendo stata prevalentemente svolta presso il settore penale».*

Conseguentemente, secondo il primo giudice, la dott.ssa Capranica risulta aver svolto funzioni giudicanti esclusive e/o prevalenti penali (anche in secondo grado) per circa 18 anni, laddove il dott. Castaldo (nominato alle funzioni messe a concorso) ha svolto analoghe funzioni, in via esclusiva o prevalente, per oltre 25 anni.

Osserva il Tar che, se è vero che la differente durata delle esperienze professionali maturate dai magistrati in comparazione caratterizza in maniera subvalente la posizione della dott.ssa Capranica, è altrettanto vero che l'esperienza, di durata complessivamente minore, della dott.ssa Capranica raggiunge comunque la soglia di adeguata validazione temporale indicata dall'autovincolo, pari a 18 anni.

Secondo la sentenza impugnata, inoltre, non è revocabile in dubbio che la dott.ssa Capranica vanta, rispetto al controinteressato, una maggiore esperienza professionale in funzioni di secondo grado.

Ciò in quanto, mentre la ricorrente ha svolto funzioni giudicanti penali in Uffici di secondo grado per circa 7 anni (computando anche il periodo di esonero), il dott. Castaldo vanta omogenea esperienza per circa 6 mesi (dal 10 giugno 2002 al 10 dicembre 2002 in ragione di una applicazione presso la Corte di appello di Perugia): conseguentemente dovendosi dare atto, quanto all'indicatore principale di cui all'art. 16, lett. b, del testo unico (relativo alle esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni) della chiara, prevalenza della prima rispetto al secondo.

Sulla base di tali considerazioni il Tar ha accolto il ricorso principale e ha respinto (per speculari ragioni) il ricorso incidentale del dott. Castaldo affermando che, sotto il profilo dell'interpretazione sistemica della normativa all'esame, detto ricorso incidentale muove da un presupposto logico indimostrato secondo cui *«se la valenza selettiva e “assorbente” del criterio della lett. a) dovesse essere considerata illegittima perché irragionevole, la stessa irragionevolezza caratterizzerebbe tutti gli altri indicatori attitudinali»*, di talché, *«le alternative sono due: o il meccanismo della automatica valenza selettiva è legittimo in relazione all'indicatore di cui alla lett. a), e quindi il ricorso avversario è infondato, oppure, se è illegittimo per l'indicatore di cui alla lett. a), non può non esserlo anche in relazione all'indicatore di cui alla lett. b), e allora la comparazione deve necessariamente svolgersi con riferimento a tutte le esperienze che integrano gli indicatori attitudinali principali»*.

Secondo il Tar, dalla lettura della disposizione in rassegna scaturisce un duplice ordine di considerazioni:

- in primo luogo, che non è dato ricostruire l'articolata consecuzione degli indicatori di valutazione (dalla lett. a alla lett. g) secondo un principio per cui *simul stabunt simul cadent*, di guisa che alla (eventualmente) accertata illegittimità del primo automaticamente acceda la caducazione dei seguenti;
- in secondo luogo, che la valenza assunta dai criteri valutativi in discorso, se pur caratterizzabile in chiave “selettiva”, non può ritenersi “escludente”, laddove al (riscontrato) mancato possesso di uno di essi (nel caso in esame, di quello di cui alla lett. a, in capo alla dott.ssa Capranica), si assuma che sia preclusa l'ammissione alla valutazione degli altri indicatori.

Pur tenendo conto del principio (riveniente dalla lettura della Relazione che ha accompagnato l'introduzione del nuovo testo unico) del *«tendenziale automatismo nell'ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell'Organo di governo»* che connoterebbe l'articolazione dei criteri, va escluso, secondo il primo

giudice, che possa a taluno di essi ricongiungersi quell'attitudine "escludente" che, fatta propria dal deliberato consiliare, ha condotto il *Plenum* a pretermettere ogni valutazione in ordine (non solo al possesso, ma) alla concluzione dei rimanenti requisiti (nella fattispecie, dalla lett. b alla lett. g) vantati dai candidati, in una ottica di necessaria ponderazione comparativa delle posizioni (e delle esperienze) vantate dagli aspiranti.

Ancora il primo giudice afferma che, sotto il profilo logico-ricostruttivo, una sistematica interpretativa che consentisse di caratterizzare il mancato possesso di taluno dei requisiti in discorso in chiave "precludente" ai fini della valutazione degli altri, rischierebbe di tradursi, più ancora che in un "automatismo" valutativo, nella (mera) valutabilità di indicatori (quale l'anzianità maturata) che, invece, nel nuovo testo unico sono marginalizzati.

Infine, osserva il Tar, è ben vero che ognuna delle lettere in cui è articolato l'art. 16 (successive alla a) muove dalla medesima espressione (*«in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere ...»*), ma è altrettanto vero che a tale locuzione non è dato annettere valenza escludente:

- non soltanto perché, laddove l'intento fosse stato questo, sarebbe stato necessario esplicitarne espressamente la valenza (all'interno di una elementare ricaduta del principio del *clare loqui*);

- ma anche perché – nel caso della lett. a – viene in considerazione una verifica di idoneità attitudinale volta ad appurare se il candidato, nel percorso professionale, abbia svolto in maniera esclusiva o prevalente le funzioni del settore corrispondente al posto messo a concorso.

Solo di seguito all'accertamento del possesso di tale requisito, ha luogo, secondo il Tar, la fase comparativa propriamente detta, rimessa alla successiva lett. b, come reso palese dalla struttura letterale dell'art. 16, che, nell'introdurre criteri di comparazione tra più aspiranti, espressamente lo precisa (le successive lett. b, c, d e seguenti,

aprendosi con formule quali «*in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore*» oppure «*in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore*»).

4. Non condividendo la ricostruzione ermeneutica del primo giudice, l'appellante principale ne ha impugnato la decisione e, dopo aver tratteggiato il quadro normativo, ha affidato l'appello principale ai motivi che di seguito si sintetizzano.

4.1. Con il primo motivo sostiene che le esperienze di cui alla lett. a sono le prime esperienze che rileverebbero nell'ambito della "fase comparativa" per il conferimento dell'incarico, e, pertanto, costituirebbero il primo indicatore principale attitudinale, gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri.

4.1.1. Sarebbe pertanto erroneo l'assunto del Tar secondo cui l'indicatore di cui alla lett. a avrebbe funzione – non di criterio comparativo, bensì – di "mera" «*verifica di idoneità attitudinale volta ad appurare se il candidato, nel percorso professionale, abbia svolto in maniera esclusiva o prevalente le funzioni del settore corrispondente al posto messo a concorso*».

A sostegno della sua tesi richiama la Relazione introduttiva al nuovo testo unico.

4.1.2. Pertanto sarebbe priva di fondamento logico-giuridico anche la statuizione del Tar per cui «*la lett. a) dell'art. 16 non ha introdotto alcun criterio di "automatica prevalenza" del candidato avente esperienza professionale di durata superiore; né, corrispondentemente, ha escluso dalla procedura selettiva (e, quindi, dalla disamina degli indicatori di cui alle successive lettere) quello (o quelli) avente(i) minore esperienza*».

Nello specifico, con riguardo alla lett. a, anche tenendo in disparte il contenuto della Relazione introduttiva, l'inciso «*la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni*», non si presterebbe ad interpretazioni "manipolative" di sorta.

Affermando che l'art. 16, lett. a non avrebbe introdotto «*alcun criterio di “automatica prevalenza” del candidato avente esperienza professionale di durata superiore*» e ritenendo che nessun indicatore di cui alle lettere dell'art. 16 sarebbe da interpretare nel senso che permetterebbe ad un candidato di prevalere automaticamente su un altro, il Tar avrebbe “riscritto” il senso dell'intero art. 16, andando anche oltre le censure della ricorrente che, invece, aveva inteso negare la sola valenza automaticamente selettiva dell'indicatore di cui alla lett. a, e incorrendo nell'eccesso di potere giurisdizionale per sostituzione del giudice nell'azione amministrativa: non sarebbe infatti ammissibile che le regole che l'Organo di autogoverno della magistratura si è dato possano essere stravolte, in via interpretativa, dal giudice amministrativo.

D'altra parte l'interpretazione fornita dal Tar finirebbe col reintrodurre quella lata discrezionalità del Csm che il nuovo testo unico ha, invece, inteso limitare ancorando il giudizio a parametri il più possibile oggettivi.

4.1.3. Sarebbe errata anche la tesi del primo giudice secondo cui, con una diversa interpretazione si perverrebbe alla surrettizia introduzione, da parte di un atto amministrativo, di un requisito di partecipazione avente connotazione diversa ed ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla norma primaria: osserva l'appellante che il Tar avrebbe da una parte confuso i “requisiti di partecipazione” con i “criteri di selezione” e, dall'altra, avrebbe travisato l'indicatore di cui alla lett. a: tale indicatore, infatti non avrebbe alcuna “attitudine escludente” e non avrebbe nulla a che vedere con la “mera” anzianità di servizio, riguardando, al contrario, la specifica esperienza coerente con il posto bandito, quanto a settore/materia (civile; penale; lavoro) e quanto a funzioni (giudicanti; requirenti).

4.1.4. Il Tar avrebbe offerto una lettura contraria al dato letterale della disposizione in questione, non conforme alla *ratio* della riforma del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, e contrastante con quella fornita dallo stesso Organo di governo autonomo della magistratura ordinaria: operazione questa con la quale il primo giudice avrebbe

invaso la sfera di discrezionalità che la legge assegna al Csm nella individuazione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

4.1.5. Nel condividere le argomentazioni della proposta B il Tar avrebbe fatto considerazioni di difficile comprensione, peraltro non avvedendosi che i consiglieri che si sono espressi in favore dell'appellata sarebbero perfettamente edotti di quale sia la corretta interpretazione dell'indicatore di cui alla lett. a, tanto da aver forzato il computo del periodo di attività della dott.ssa Capranica presso il Tribunale dei minori nonché quello di esonero dalle funzioni.

Nel porre in luce come il dott. Castaldo sarebbe prevalente anche quanto agli ulteriori indicatori, l'appellante osserva come la proposta B si sia espressa a favore della dott.ssa Capranica soltanto perché avrebbe interpretato ed applicato l'art. 16 nello stesso modo in cui lo ha interpretato ed applicato la proposta approvata dal *Plenum*, con l'unica differenza per cui, inopinatamente, avrebbe fatto operare il meccanismo di "automatica prevalenza" non con la lett. a, bensì con la lett. b.

4.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza appellata per ultrapetizione nella parte in cui si è pronunciata sulla «*corretta commisurazione della durata dell'esperienza professionale vantata*» dalla ricorrente in primo grado, osservando trattarsi di un profilo mai entrato nel *thema dedicendum* del giudizio di primo grado.

La dott.ssa Capranica non avrebbe mai contestato il fatto (pacifico) per cui ella, come si legge nella delibera, non impugnata *in parte qua*, ha maturato circa 13 anni e 3 mesi di funzioni giudicanti penali, ovvero, come si legge nella stessa delibera, al limite, «*anche a voler detrarre solo il primo periodo di esonero, [...] circa 14 anni e 7 mesi, ampiamente inferiore rispetto al limite minimo di 18 anni previsto dalla norma*».

4.3. Con il terzo motivo denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per divieto di *venire contra factum proprium*.

Ricorda che la dott.ssa Capranica, con il primo motivo, poi accolto dal Tar, ha contestato l'interpretazione della disposizione dell'art. 16 del testo unico data commissione; in subordine, con il terzo motivo, ha denunciato l'illegittimità della stessa interpretazione risultante dalla deliberazione impugnata.

Sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbe avuto un unico fine: ottenere la caducazione della "valenza selettiva" dell'indicatore di cui alla lett. a, affinché la commissione procedesse *«in modo progressivo, dalla lettera b) alla lettera g), valutando gli indicatori successivi soltanto nell'ipotesi in cui quello precedente non sia posseduto da alcuno degli aspiranti, ovvero risulti comune a più di uno di essi»*.

Ciò in quanto, se avesse ottenuto, come di fatto ha ottenuto, l'annullamento della "valenza selettiva" del criterio di cui alla lett. a, la dott.ssa Capranica sarebbe divenuta automaticamente vincitrice della procedura, negli stessi termini risultanti dalla proposta di minoranza, in virtù proprio della "valenza selettiva" assegnata alla lett. b: in effetti, ai sensi dell'art. 16, lett. b, la differenza di durata fra l'esperienza di secondo grado maturata dalla appellata, maggiore di quattro anni, rispetto a quella maturata dall'appellante, dovrebbe assumere "valenza selettiva".

Di conseguenza, la ricorrente in primo grado avrebbe invocato, in modo improprio e contraddittorio, un'interpretazione e un'applicazione del criterio di cui alla lett. b corrispondenti a quelle che ha contestato con riferimento alla lett. a.

Infatti ella ha affermato che *«il CSM avrebbe dovuto procedere alla sua valutazione comparativa con l'altro candidato (oggi controinteressato) alla luce del primo, e più significativo, fra i criteri comparativi, vale a dire quello di cui alla lett. b) del medesimo art. 16, la cui illegittima mancata applicazione è stata operata, con manifesto sviamento, per obliterare la evidente posizione di preminenza della ricorrente rispetto al controinteressato»*.

Ciò posto l'appellante principale osserva che, nonostante il Tar, nell'affermare che il criterio di cui alla lett. a costituirebbe un «*parametro valutativo e giammai escludente*», abbia altresì sottolineato che «*la valenza assunta dai criteri valutativi in discorso, se pur caratterizzabile in chiave “selettiva”, giammai può ravvisarsi connotata da valenza “escludente”, laddove al (riscontrato) mancato possesso di uno di essi (nel caso in esame, di quello di cui alla lett. a), in capo alla ricorrente Capranica), si assuma accedere la preclusa ammissione alla valutazione degli altri indicatori*» – con ciò sostanzialmente eliminando qualsiasi ipotesi di prevalenza automatica nell'ambito dei criteri valutativi in discorso –, lo stesso giudice avrebbe ommesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata in primo grado dall'odierno appellante, con cui è stata dedotta l'inammissibilità del ricorso per divieto di *venire contra factum proprium*.

Omissione che sarebbe alquanto grave essendo, a suo dire, evidente che la controinteressata abbia preteso di trarre vantaggio dallo stesso profilo di illegittimità, ossia la “valenza selettiva” dell'indicatore di cui alla lettera b, da lei stessa denunciato come illegittimo con riferimento alla lettera a.

4.4. Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto al primo e al terzo motivo, ha dedotto *error in iudicando* nella parte in cui il Tar ha respinto il ricorso incidentale, lamentando altresì, l'omessa pronuncia sui motivi aggiunti al ricorso incidentale, che pertanto ha riproposto.

Osserva che se la “valenza selettiva” del criterio della lett. a dovesse essere considerata illegittima, come ha fatto il Tar, perché finirebbe per “convertirsi” surrettiziamente in un requisito di partecipazione, allora la stessa irragionevolezza caratterizzerebbe tutti gli altri, successivi, indicatori attitudinali, che operano secondo la stessa logica. Diversamente opinando, si andrebbe soltanto a sovvertire l'ordine di rilevanza dei criteri stabilito dal Csm, per sostituirlo con quello maggiormente gradito alla appellata: ciò costituirebbe una violazione dell'art. 2, lett. d, della legge n. 71 del 2022.

5. L'appello incidentale improprio proposto congiuntamente dal Ministero della giustizia con il Consiglio superiore della magistratura è affidato ad argomentazioni analoghe a quelle prospettate dall'appellante principale.

Nel dettaglio (sintetizzando per quanto possibile) l'amministrazione contesta l'interpretazione che il Tar ha dato delle disposizioni contenute nell'art. 16 del nuovo testo unico, ritenendola errata.

5.1. Osserva che in realtà la lett. a della disposizione in parola non avrebbe introdotto un "requisito di partecipazione" alla procedura di valutazione, diverso ed ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla norma primaria, bensì un criterio di valutazione che nel meccanismo "ad imbuto" (finalizzato ad evitare un uso strumentale del potere discrezionale), rende possibile l'accesso alle ulteriori valutazioni secondo i criteri indicati nelle successive lettere della norma in esame.

Non si tratterebbe di un criterio escludente bensì (aspetto che la sentenza impugnata non avrebbe colto) di un autovincolo introdotto dallo stesso Csm all'esercizio del potere discrezionale, all'evidente scopo di maggiore garanzia per tutti i candidati alle procedure selettive di valutazione per il conferimento di incarichi semidirettivi.

Non esisterebbe poi nessuna "difformità" (come si legge in sentenza) tra la previsione dei 16 anni di servizio per il conseguimento della quarta valutazione di professionalità e la previsione della più elevata esperienza professionale (18 anni) indicata nella lett. a dell'art. 16 del nuovo testo unico che costituisce il nucleo fondamentale del *thema decidendum*.

Secondo la difesa erariale la previsione delle due indicate durate temporali di servizio riguarderebbe finalità diverse: una scandisce la progressione nelle funzioni (valutazione di professionalità) e l'altra afferisce al diverso scopo del conferimento di incarichi semidirettivi. Pertanto, essendovi diversità di scopo, non potrebbe parlarsi di difformità.

D'altra parte, anche a voler ammettere, come ha fatto il Tar, che la previsione in esame abbia una "valenza premiale", ciò non toglierebbe nulla alla natura giuridica dell'elemento di cui all'art. 16, lett. a, perché si tratterebbe di "valenza premiale" che avrebbe ogni altra previsione valutativa di cui alle successive lettere dell'art. 16.

La sentenza impugnata rivelerebbe un'evidente confusione tra piani concettuali distinti là dove assimila la "valenza selettiva" dell'art. 16, lett. a ad un requisito di partecipazione o a un effetto escludente illegittimo.

L'impostazione seguita dal Tar sarebbe criticabile altresì perché, negando alla lett. a una funzione selettiva anticipata, finirebbe per non offrire alcun criterio interno per governare le inevitabili antinomie che sorgono nella comparazione tra candidati quando indicatori diversi conducono ad esiti divergenti.

La lettura del Tar reintrodurrebbe un margine ampio e indifferenziato di apprezzamento discrezionale là dove il nuovo testo unico avrebbe inteso comprimerlo mediante criteri progressivi.

5.2. Per altro aspetto, sarebbe da escludere qualsiasi contrasto tra la lett. a dell'art. 16 e il successivo art. 30 del nuovo testo unico.

La "valenza selettiva", infatti, non reintrodurrebbe l'anzianità come criterio primario ma individuerebbe una differenza professionale nelle funzioni tale da rendere superflua la comparazione su ulteriori parametri quando uno dei candidati non raggiunga una soglia minima di consolidamento esperienziale.

5.3. L'art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, relativo alla progressione nelle funzioni, è interamente incardinato sul dato oggettivo di un periodo temporale minimo di svolgimento delle funzioni; detta norma primaria, per quanto riguarda il conferimento di funzioni semidirettive, richiede come presupposto il già avvenuto conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità e l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado *«per almeno dieci anni»*, non tenendosi conto *«dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura»*.

Constatata, dunque, la piena coerenza dell'art. 16, lett. a con quanto dispone l'art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006 (e dunque con esclusione di qualsiasi ipotesi di violazione dell'art. 102 e dell'art. 108 cost.), la difesa erariale evidenzia che la norma primaria non solo prevede un periodo temporale minimo di pregresso esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti, ma aggiunge che, al fine in questione, «*non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura*» (ciò che specificamente rileverebbe proprio nel caso della dott.ssa Capranica).

5.4. La sentenza impugnata, inoltre, non chiarirebbe per quali ragioni la sistematica interpretativa formulata dalla quinta commissione del Csm (poi fatta propria dal *Plenum*) debba essere disattesa: sul punto il Tar non avrebbe offerto una motivazione propriamente giuridica ma si sarebbe limitato, di fatto, ad aderire alla proposta B (della quale riporta fedelmente numerosi passaggi) ribadendo infondatamente che l'art. 16, lett. a del testo unico, per come interpretato dal *Plenum* (e prima dalla quinta commissione) avrebbe introdotto un requisito di partecipazione ulteriore e diverso rispetto a quello fissato dalla norma primaria. Affermazione del tutto apodittica perché il criterio applicato non aggiungerebbe, come detto, condizioni di ammissione alla procedura limitandosi a disciplinare la comparazione secondo la struttura progressiva prevista dal testo unico.

Parimenti assertiva sarebbe l'ulteriore obiezione secondo cui si finirebbe per “premiare l'anzianità”.

5.5. La sentenza sarebbe contraddittoria laddove, dopo aver contestato la rilevanza selettiva del criterio fondato sull'esperienza nel medesimo settore e nelle medesime funzioni, ammette che, in ogni caso, occorre comunque accertarne il possesso. Se davvero tale indicatore non avesse funzione selettiva, non si comprenderebbe perché la stessa sentenza ne postuli la verifica come passaggio necessario.

5.6. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria anche laddove afferma che la dott.ssa Capranica avrebbe svolto funzioni giudicanti per un periodo pari almeno a 18

anni: con ciò infatti convaliderebbe implicitamente la piena legittimità e conformità alla norma primaria dell'art. 16, lett. a del testo unico sulla dirigenza giudiziaria.

L'amministrazione in ogni caso contesta che la dott.ssa Capranica abbia raggiunto i 18 anni di esercizio delle funzioni giudicanti.

5.7. Parimenti contesta che durante il periodo di servizio presso il Tribunale dei minori la stessa abbia svolto funzioni "prevalenti" in materia penale. Non sarebbe condivisibile il rilievo del Tar secondo cui il periodo delle funzioni svolte dalla ricorrente presso il Tribunale dei minorenni dovrebbe venire in utile considerazione ancorché si tratti di svolgimento di funzioni giudicanti civili posto che nella fattispecie vengono in rilievo le pregresse funzioni giudicanti penali ai fini del conferimento dell'incarico semidirettivo in questione.

In proposito evidenzia che la dott.ssa Capranica non ha impugnato la delibera del Csm sul punto relativo al calcolo dei suoi anni di specifica esperienza avendo solo genericamente lamentato la "erronea" ricostruzione della sua carriera senza ulteriori specificazioni: ciò vizierebbe la sentenza per ultrapetizione.

Erronea sarebbe anche la tesi del Tar secondo cui, avendo la ricorrente, durante il suo periodo presso il Tribunale dei minori, svolto anche funzioni in materia penale, tale periodo andrebbe "computato per intero". Osserva poi che, laddove la sentenza, nel ricalcolare l'esperienza della ricorrente, conclude nel senso che *«il computo complessivo dell'attività svolta dalla Dottoressa Capranica è di circa 14 anni; inferiore quindi alla soglia di validazione imposta dall'autovincolo consiliare»*, sarebbe contraddittoria poiché riconoscerebbe la legittimità dell'autovincolo consiliare contestato e il dato di fatto che la dott.ssa Capranica non aveva maturato i 18 anni di pregresse funzioni giudicanti.

Sarebbe altresì contraddittorio che la sentenza impugnata faccia valere, a favore della dott.ssa Capranica, un maggior periodo temporale di esperienza professionale in funzioni di secondo grado di circa 7 anni.

5.8. Per le ragioni già esposte (che per brevità non si riportano) l'amministrazione contesta il capo della sentenza con il quale è stato respinto il ricorso incidentale del dott. Castaldo.

5.9. La sentenza impugnata recherebbe una motivazione disancorata da dati oggettivi normativi o fattuali: l'interpretazione offerta dal Tar sarebbe lontana dall'essere, così come preteso, una "interpretazione sistematica", dal momento che non avrebbe preso in considerazione altre norme del complessivo sistema giudiziario.

6. Le difese della dott.ssa Capranica sono affidate alla memoria depositata il 14 febbraio 2026, i cui contenuti di seguito si sintetizzano.

6.1. Dopo aver ricostruito l'*iter* procedimentale e processuale, l'appellata afferma che *«Sia l'appello principale, sia l'appello incidentale, sono manifestamente infondati perché la Sentenza impugnata è incontestabilmente ed oggettivamente valida, ragionevole e meritevole di essere confermata nella sua interezza»* (pag. 15).

Ciò posto sostiene che la volontà sottesa alla formulazione dell'art. 16 dovrebbe essere rintracciata nell'intento di valorizzare le esperienze maturate dal candidato nel concreto esercizio del lavoro giudiziario, non solo nelle medesime funzioni e nello stesso settore, ma anche nel grado corrispondente al posto messo a concorso (ossia l'indicatore di cui alla lettera b dell'art. 16).

6.2. Sostiene che la formulazione lessicale della lettera a dell'art. 16 non brillerebbe per chiarezza semantica e che alla stessa dovrebbe essere riconosciuta la valenza di un primario scrutinio attinente all'idoneità e all'attitudine del candidato a ricoprire l'incarico semidirettivo, in ragione della consistenza dell'esperienza maturata nel settore e nelle funzioni del posto a concorso. Quindi la verifica dell'attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore e nelle medesime funzioni dovrebbe essere condotta con riguardo alla carriera del singolo candidato e non sulla base di un confronto immediato tra più aspiranti.

Ne conseguirebbe che la verifica della differenza di durata tra le esperienze rileverebbe unicamente in riferimento al percorso professionale del singolo candidato e non in chiave comparativa, posto che il primo indicatore assolverebbe alla funzione di accertare che l'aspirante abbia svolto la propria attività giudiziaria in via esclusiva o prevalente nel settore e nelle funzioni del posto messo a concorso e abbia, quindi, maturato un'esperienza adeguata ai fini del conferimento dell'incarico.

Tale lettura, oltre a essere la più coerente con la *ratio* della norma per come illustrata nella Relazione, risulterebbe, a parere dell'appellata, l'unica conforme al dato testuale: infatti nella lettera a dell'art. 16 non sarebbe mai menzionata la presenza di più candidati, diversamente da quanto espressamente previsto nelle lettere successive.

Inoltre la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a è espressamente richiamata dalla lettera f quale criterio residuale e logicamente successivo, destinato a operare "in presenza di più candidati" in possesso degli indicatori precedenti.

Un'esegesi della lettera a che la riferisse immediatamente al confronto tra più candidati risulterebbe, pertanto, non solo priva di adeguato supporto lessicale, ma addirittura in conflitto con un'altra parte della disposizione, la lettera f, che valorizza la durata delle esperienze di cui alla lettera a solo in un momento successivo e residuale.

Aggiunge che, se il Csm avesse inteso attribuire alla lettera a una valenza comparativa, avrebbe potuto esprimerlo in modo inequivoco.

Ove, invece, in contrasto con il dato testuale e con i criteri di logica, si intendesse preferire l'opzione ermeneutica posta a fondamento della delibera impugnata, la previsione in esame risulterebbe affetta da un'illegitimità e, come tale, dovrebbe essere annullata, sia per violazione di legge, sia per manifesta irragionevolezza: per violazione di legge, in quanto finirebbe per atteggiarsi quale requisito escludente; per manifesta irragionevolezza, in quanto condurrebbe a effetti paradossali.

Per rendere ancor più evidente il carattere irrazionale di tale opzione interpretativa, osserva che all'odierna appellata verrebbe precluso, come illegittimamente avvenuto, l'accesso a quella che ritiene la "prima" valutazione comparativa tra più candidati (quella di cui alla lettera b dell'art. 16), pur avendo svolto oltre quattordici anni di funzioni giudicanti penali, di cui gli ultimi sette in appello.

Quindi la ricostruzione ermeneutica della disposizione in parola offerta dal Csm e dall'appellante principale sarebbe errata: l'indicatore di cui alla lett. a non opererebbe come criterio di confronto tra più aspiranti, ma come filtro di idoneità. Solo dopo aver accertato il possesso di tale requisito in capo ai candidati si aprirebbe la fase comparativa propriamente detta, rimessa alla successiva lett. b.

6.4. Inoltre, sotto il profilo sistematico, l'*incipit* dell'art. 16 prevede che le esperienze ivi elencate siano valutate ai sensi degli artt. 11, 12 e 13. In particolare, l'art. 11 attribuisce rilievo alla pluralità delle esperienze maturate nei diversi settori e nei diversi gradi di giurisdizione, così evidenziando che il primo indicatore attitudinale è funzionale a verificare, nell'ambito della carriera del singolo candidato, quale settore e quali funzioni abbiano assunto carattere esclusivo o prevalente. Solo una volta accertato tale dato interno e individuale può aprirsi la successiva fase comparativa tra più aspiranti, coerentemente disciplinata dalla lett. b.

L'interpretazione sostenuta dall'appellata e condivisa dal giudice di prime cure sarebbe, tra l'altro, l'unica coerente con la *ratio* della riforma Cartabia e del testo unico: proprio per evitare le distorsioni del precedente sistema – che aveva consentito il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi anche a magistrati privi di effettiva esperienza nel settore di riferimento – la lett. a sarebbe stata concepita come criterio preliminare destinato ad assicurare che la selezione avvenga esclusivamente tra candidati dotati di reale competenza e appartenenza al settore del posto messo a concorso.

In tal senso si esprimerebbe, infatti, la Relazione introduttiva al testo unico sugli incarichi dirigenziali negli uffici giudiziari.

Il Csm avrebbe finito per escludere, in modo del tutto irragionevole (e sviato da condizionamenti di appartenenza), l'unica candidata che poteva vantare ben sette anni di esperienza maturata proprio nell'esercizio di funzioni di secondo grado, funzioni che tuttora continua a svolgere.

6.5. L'appellata contesta la tesi secondo cui il periodo svolto presso il Tribunale dei minori non potrebbe essere computato, richiamando quanto esposto nell'autorelazione e osservando che, essendo il suddetto Tribunale un ufficio strutturalmente promiscuo, tutti i magistrati svolgono in via continuativa funzioni penali e civili per l'intera durata della permanenza.

6.7. Ripete che, in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, i criteri che incidono sulla platea dei concorrenti o sulle condizioni di accesso devono essere stabiliti esclusivamente dal legislatore (artt. 102 e 108 cost.) e che nessun atto amministrativo potrebbe introdurre, neanche indirettamente, requisiti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla legge: cosa che sarebbe avvenuta nel caso di specie.

Sarebbe illogico, infatti, richiedere – ai fini del possesso dell'indicatore attitudinale – un periodo minimo di diciotto anni di esercizio delle medesime funzioni, laddove l'ordinamento collega la legittimazione alla partecipazione alle procedure per gli incarichi semidirettivi di secondo grado al conseguimento della quarta valutazione di professionalità, maturata dopo sedici anni di servizio complessivo.

Se così fosse, dunque, il nuovo testo unico sarebbe manifestamente illegittimo per violazione della riserva di legge, poiché nessun atto amministrativo può limitare la partecipazione alle procedure di conferimento di uffici giudiziari né introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore primario.

6.8. Contesta che la sentenza del Tar sia viziata per ultrapetizione.

La questione relativa al possesso, in capo alla dott.ssa Capranica, dell'indicatore attitudinale di cui all'art. 16, lett. a, avrebbe costituito oggetto diretto e specifico del giudizio, essendo stata espressamente dedotta come motivo di ricorso. In particolare, sarebbe stata censurata l'erronea applicazione del criterio di calcolo dei periodi di esercizio delle funzioni nel settore giudicante penale, con richiesta di accertamento del corretto computo e, per l'effetto, del possesso del requisito in parola. La pronuncia del Tar si sarebbe dunque mantenuta rigorosamente entro i confini della domanda, limitandosi a verificare – sulla base degli atti del procedimento – la sussistenza dell'indicatore attitudinale controverso.

Sotto altro profilo osserva che il tema del computo dei periodi di esercizio nel settore giudicante penale non sarebbe stato introdotto *ex novo* dal giudice di primo grado, ma risultava già cristallizzato negli atti del procedimento amministrativo (proposta B).

Analoga ricostruzione era stata, del resto, tempestivamente rappresentata dall'odierna appellata nella nota trasmessa alla quinta commissione in data 26 maggio 2025.

6.9. A seguire l'appellata ha riproposto il secondo motivo del ricorso introduttivo, non esaminato dal Tar.

Con tale motivo aveva fatto presente che la procedura per cui è causa è stata la prima alla quale hanno trovato applicazione le disposizioni contenute nel nuovo testo unico; lamentava di essere stata la prima candidata con attuali funzioni di giudicante penale di secondo grado ad essere esclusa in virtù dell'apodittica e illogica interpretazione fornita dal Csm alla citata disposizione di cui all'art. 16 lett. a. Tale circostanza troverebbe conferma nel fatto che, allo stato, non esiste ancora una giurisprudenza consolidata sul punto.

Proprio in considerazione di ciò, ella aveva trasmesso al Csm una nota illustrativa, recante puntuali osservazioni sull'art. 16 del testo unico e volte a dimostrare il pieno possesso dell'indicatore in questione con riferimento alla propria posizione professionale: nota che il Csm non ha riscontrato e della quale ha disatteso il

contenuto, incorrendo nel difetto di istruttoria e di motivazione, di per sé sufficiente a comportare l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Tale difetto di istruttoria e di motivazione sarebbe ancor più grave se si considera che la diversa (e, a suo dire, corretta) interpretazione delle norme in rubrica era stata sostanzialmente oggetto della diversa proposta portata all'approvazione del *Plenum*.

L'appellata non ha invece (espressamente) riproposto il terzo subordinato motivo con cui aveva dedotto l'illegittimità dell'art. 16, lett. a, della delibera del Csm del 3 dicembre 2024, laddove interpretato nel senso restrittivo accolto nella delibera dell'8 ottobre 2025, per violazione del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 e dei principi di buon andamento e di riserva di legge per il conferimento degli uffici giudiziari ai sensi degli articoli 102 e 108 cost, nonché degli artt. 3 e 97 cost..

7. Nelle rispettive memorie di replica l'appellata e l'amministrazione hanno sostanzialmente ribadito e precisato le rispettive posizioni.

7.1. In particolare, prescindendo dalle ripetizioni, nella memoria del 30 aprile 2026, l'appellata contesta la precisazione secondo cui ella non sarebbe stata "esclusa" dalla procedura, ma semplicemente "non preferita": osserva che la questione non sarebbe terminologica né formale, bensì sostanziale.

Ciò che rileva, a suo parere, è che il Csm avrebbe illegittimamente interrotto la valutazione comparativa sulla base del solo primo indicatore di cui all'art. 16, lett. a, del testo unico, attribuendogli una portata di fatto escludente.

A nulla varrebbe obiettare che se la candidata avesse concorso da sola avrebbe conseguito l'incarico, in quanto la tesi qui sostenuta si fonda sul presupposto di una pluralità di candidature e sulla valenza sostanzialmente escludente in questa fattispecie. Si lamenta, in altri termini, che, a fronte di una pluralità di candidature, il possesso di una anzianità nelle funzioni inferiore ai 18 anni impedisca al candidato la stessa ammissione alla valutazione della domanda.

Sarebbe infondato l'assunto del dott. Castaldo secondo cui il ricorso della dott.ssa Capranica sarebbe volto a caducare la "valenza selettiva" della lett. a per poi invocare quella della lett. b, in un preteso uso strumentale e incoerente dei criteri normativi.

La tesi dell'appellata sarebbe stata, sin dall'origine, lineare: la lett. a non avrebbe natura escludente né assorbente, ma costituirebbe un parametro valutativo che non esaurisce la comparazione. Conseguentemente, una volta verificato il possesso dell'indicatore, l'amministrazione sarebbe tenuta a proseguire l'esame secondo la sequenza prevista dall'art. 16.

Il dato sistematico confermerebbe la correttezza della ricostruzione della proposta B: la lett. b dell'art. 16 introdurrebbe espressamente la comparazione «*in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a*», previsione che risulterebbe priva di utilità se la lett. a fosse già idonea a determinare una selezione definitiva.

Ancora più significativa sarebbe la lett. f, che colloca la rilevanza comparativa della durata delle esperienze di cui alla lettera a in una fase espressamente residuale e subordinata, successiva all'applicazione degli indicatori precedenti.

7.2. Nella memoria di replica del 28 aprile 2026 la difesa erariale pone in luce come lo stesso Tar Lazio, con la recentissima sentenza n. 7396 del 23 aprile 2026, resa in relazione all'art. 18, comma 1, del nuovo testo unico (che presenta rilevanti analogie con l'art. 16), avrebbe superato l'impostazione seguita nella sentenza impugnata.

La correttezza della "valenza selettiva" risulterebbe confermata dalla citata pronuncia che, coerentemente alla ricostruzione logico-giuridica desumibile dalla proposta approvata dal *Plenum* e facendo propria l'interpretazione prospettata dal Csm, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, disattenderebbe integralmente l'impostazione sostenuta in primo grado dalla dottoressa Capranica (e riproposta con la memoria difensiva).

Su tale ultima argomentazione si sono lungamente soffermate le parti nel corso della discussione orale.

8. Preliminarmente va delineato il quadro normativo in cui si inserisce la controversa disposizione (art. 16) del nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria.

La legge 17 giugno 2022, n. 71 (riforma Cartabia) recante “*Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*”, all’art. 2, comma 1, ha declinato i criteri della delega per quanto riguarda il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, alle lettere d, e, f, come segue:

«d) *prevedere che, nell’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l’anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura con specifico riferimento all’incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell’acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento oltre che in forza degli elementi indicati dall’articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall’ufficio dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;*

e) *prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell’amministrazione o dell’ente che conferisce l’incarico nonché alla natura*

*dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;*

*f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso».*

La delega è stata attuata con il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, il quale con l'art. 5 (recante "Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160"), comma 7, ha introdotto gli articoli da 46 *bis* a 46 *terdecies*, che riguardano il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Nella relazione al d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, si legge in premessa: *«i commi 3 e 4 inseriscono nel decreto legislativo n. 160 del 2006 i nuovi articoli 46-bis, 46-ter, 46- quater, 46-quinquies, 46-sexies, 46-septies, 46-octies, 46-nonies, 46-decies, 46-undecies, 46- duodecies e 46-terdecies, al fine di disciplinare nel dettaglio il procedimento e i presupposti per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, a fronte del fatto che il decreto legislativo 160/2006 non dettava per il procedimento alcuna disposizione e limitava a pochi riferimenti contenuti nell'art. 12, commi 11 e 12 l'indicazione dei presupposti per il conferimento di detti incarichi, tanto che l'intera disciplina era dettata dall'organo di autogoverno, seppure con previsioni prive di alcune portata normativa.*

*Il legislatore delegante ha, invece, ritenuto che fosse necessario assegnare alla fonte primaria la disciplina del procedimento e dei presupposti relativi ad un momento così rilevante dell'autogoverno.*

*La collocazione scelta per le norme in esame deriva dal fatto che nel decreto legislativo n. 160 del 2006 è ancora vigente (benché ampiamente svuotato nel suo contenuto) il capo IX, rubricato “incarichi semidirettivi e direttivi”, nel quale sono collocati gli artt. 45 e 46 che si occupano della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, per cui è del tutto fisiologico disciplinare il procedimento per il conferimento di quelle funzioni e la procedura relativa alla conferma nell’incarico in quel medesimo capo».*

A seguire nel dettaglio, a proposito del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, si legge:

*«A fronte dei principi contenuti nella legge Delega, la Commissione ha preliminarmente ritenuto necessario, al fine di rendere più concreta, precisa e pertinente la valutazione consiliare, operare una distinzione metodologica tra le varie tipologie di incarico, individuando nove diverse categorie di incarichi direttivi e semidirettivi. Questa distinzione consentirà di finalizzare la valutazione, alla specificità dell’incarico da ricoprire, potendo dunque valorizzare, anche in chiave selettiva, competenze ed esperienze più adeguate all’incarico da ricoprire....*

*Chiarite le nozioni di merito e attitudini, quali contenuti del giudizio di valutazione, si è ritenuto necessario operare una distinzione tra il momento meramente valutativo e quello più precisamente comparativo.*

*Il primo attiene, infatti, alla ricostruzione del profilo professionale del magistrato e alla valutazione, sulla base degli elementi di conoscenza a disposizione, dalla sua concreta idoneità direttiva, il secondo riguarda invece il giudizio funzionale alla selezione finale, che deve essere il frutto di una comparazione quanto più rigorosa e certa.*

*Per questa ragione si è ritenuto, da un lato, di individuare (tenute presente le previsioni della delega e del decreto legislativo 160/2006) gli elementi che devono necessariamente concorrere alla comparazione tra loro dei vari candidati.*

*Infine, si è ritenuto di introdurre, per dare attuazione al principio di certezza, oggettività e prevedibilità delle decisioni consiliari – principi caratterizzanti la delega -, la regola secondo cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà predeterminare il rilievo da attribuire a tali elementi, per cui sarà compito dello stesso Consiglio superiore definire i criteri secondo cui sarà condotta la comparazione tra i candidati.*

*Sotto questo profilo l'attribuzione di tale delicato e nevralgico compito all'organo di governo autonomo, che dovrà dotarsi di proprie regole, appare necessaria al fine di salvaguardare l'ambito di discrezionalità riconosciuta al Consiglio, alla luce del suo rilievo costituzionale».*

È rimasto, invece, invariato l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 a tenore del quale per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado, tra cui quella di presidente di sezione presso la corte di appello, «è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità».

In attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 44 del 2024 il Csm ha adottato la delibera del 3 dicembre 2024, integrata il 15 gennaio 2025, con cui ha varato il nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria.

Nella relazione illustrativa di tale delibera si legge, per quanto di interesse: «Con riferimento alle disposizioni dedicate ai singoli incarichi, va segnalata, quale elemento di novità, la preliminare valorizzazione del lavoro giudiziario: ciò che rileva, innanzitutto, è il lavoro svolto negli uffici giudiziari, prima ancora degli incarichi dirigenziali e di collaborazione ricevuti.

*La durata dell'esperienza giurisdizionale dei candidati nelle funzioni, settore e grado (a seconda del posto a concorso) integra, infatti, il primo degli indicatori attitudinali principali. Alla differenza tra le esperienze giurisdizionali, ove superiore a sei anni, tenuto altresì conto di quanto osservato sul punto dal Ministro della Giustizia, è*

*assegnata valenza selettiva, salvo il raggiungimento comunque di adeguate soglie di professionalità nelle funzioni, settore e grado.*

*Va precisato che negli articoli del testo unico in cui si usa l'espressione "nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso" la medesima va intesa come riferita a tutte le funzioni giudicanti o requirenti, ossia alle funzioni giudicanti di primo grado, di secondo grado e di legittimità e, rispettivamente, alle funzioni requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità.*

*Solo successivamente rilevano le pregresse esperienze dirigenziali e di collaborazione, la cui valutazione si colloca quindi dopo la considerazione del lavoro giudiziario.*

*Per alcuni incarichi – semidirettivi di primo grado (art. 15), semidirettivi di secondo grado (art. 16), direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) e direttivi specializzati nel settore minorile e della sorveglianza (art. 19) – la procedura di selezione è improntata a un tendenziale automatismo nell'ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell'Organo di governo autonomo.*

*Rilevano in ordine gerarchico le esperienze elencate in ciascuno di detti articoli (a partire dal lavoro giudiziario nelle funzioni, settore e grado e fino alle collaborazioni con la Dirigenza), per cui si procede a valutazione delle esperienze successive unicamente qualora le precedenti siano possedute da almeno due candidati ovvero da nessuno di essi. Quanto alle esperienze dirigenziali, organizzative e di collaborazione – ove possedute da più aspiranti – sono altresì poste ulteriori regole di comparazione, che attribuiscono rilevanza selettiva alle sole "significative" differenze tra le stesse, quanto a durata e dimensioni delle strutture dirette o coordinate».*

9. Dal delineato quadro normativo emerge con chiarezza come, con riferimento al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, la volontà del legislatore (delegante prima e delegato poi) sia stata quella di improntare le relative procedure non solo ai principi di trasparenza e di massima partecipazione, ma anche a criteri il

più possibile oggettivi si da ridurre (pur senza elidere del tutto), il margine di discrezionalità valutativa del Csm.

Ciononostante il legislatore delegato ha dovuto prendere atto del fatto che non tutto può essere predeterminato dalla norma primaria: infatti ha demandato al Consiglio superiore della magistratura il compito di *«definire i criteri secondo cui sarà condotta la comparazione tra i candidati»*, dotandosi di proprie regole, così salvaguardando l'ambito di discrezionalità riconosciuta al Csm, alla luce del suo rilievo costituzionale. In questa cornice si colloca la scelta dell'Organo di autogoverno di esercitare la propria discrezionalità, per così dire "a monte", dettando regole omogenee per "tutte" le procedure di conferimento degli incarichi in parola, in modo da limitare la discrezionalità "a valle", ossia quella che si esercita nell'ambito delle "singole" procedure comparative, con la finalità di limitarne gli effetti distorsivi e le possibili ricadute in punto di eccesso di potere per irragionevolezza o disparità di trattamento nella singola delibera di conferimento dell'incarico.

Si spiega dunque perché, per alcuni incarichi, tra cui quelli semidirettivi di secondo grado (art. 16), *«la procedura di selezione è improntata a un tendenziale automatismo nell'ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell'Organo di governo autonomo»*.

9.1. Ciò posto il Collegio osserva che l'art. 16 del nuovo testo unico, alla luce della genesi della novella legislativa che si è fin qui sinteticamente tratteggiata, non presenta profili di illegittimità (per il denunciato straripamento dal perimetro della riforma) e non si presta ad una interpretazione diversa da quella fatta palese dal tenore letterale della disposizione e chiarita in modo inequivoco dalla relazione illustrativa della delibera del Csm.

Ivi si spiega che rilevano *«in ordine gerarchico»* le esperienze elencate in ciascuno di detti articoli (a partire dal lavoro giudiziario nelle funzioni, settore e grado e fino alle collaborazioni con la Dirigenza), *«per cui si procede a valutazione delle esperienze*

*successive unicamente qualora le precedenti siano possedute da almeno due candidati ovvero da nessuno di essi», con la precisazione che «La durata dell'esperienza giurisdizionale dei candidati nelle funzioni, settore e grado (a seconda del posto a concorso) integra, infatti, il primo degli indicatori attitudinali principali. Alla differenza tra le esperienze giurisdizionali, ove superiore a sei anni, ... è assegnata valenza selettiva, salvo il raggiungimento comunque di adeguate soglie di professionalità nelle funzioni, settore e grado».*

*Dunque in claris non fit interpretatio.*

9.2. L'art. 16 infatti declina (mediante le lettere a - g) le esperienze da valutare (anche in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative), in modo scalare (o "gerarchico" come scritto nella relazione), nel senso che si passa al secondo criterio (lett. b) solo se tutti i candidati o nessuno di essi possiede le esperienze di cui alla lettera a, e così via.

Non è, invece, contemplata la possibilità di "scendere" al secondo criterio (lett. b), ossia di proseguire la comparazione anche in presenza di candidati dei quali uno vanta le esperienze di cui alla lett. a e l'altro no; del pari, in presenza di più candidati che vantino tali esperienze e altri che non le vantino, la comparazione prosegue soltanto fra i primi.

In quest'ottica, e sempre al fine di ridurre il margine di discrezionalità, è stata prevista la "valenza selettiva" della durata dell'esperienza giurisdizionale dei candidati nelle funzioni, settore e grado: durata che, solo ove superiore a sei anni, impedisce di passare alla comparazione dei candidati sulla base del secondo criterio (lett. b) soltanto qualora uno dei candidati in comparazione non vanta una esperienza giurisdizionale della durata di 18 anni.

È ciò che è avvenuto nel caso di specie in cui, in presenza di candidati uno dei quali non raggiunge, secondo la delibera impugnata in primo grado, la soglia dei 18 anni di funzioni giurisdizionali (tema su cui si tornerà), ha trovato ingresso il meccanismo del

differenziale dei sei anni (in questo caso sussistente in capo al dott. Castaldo), al quale la disposizione in esame attribuisce “valenza selettiva”.

Si tratta di un meccanismo tanto semplice quanto oggettivo: se entrambi o più candidati vantano una esperienza giurisdizionale (che non è l’anzianità di servizio su cui si tornerà) di almeno 18 anni, non opera il differenziale di 6 anni avente “valenza selettiva”, anche qualora sussistente, e si passa alla comparazione sulle esperienze di cui alla lett. b.

Analogo meccanismo opera qualora nessuno dei candidati raggiunga la soglia di 18 anni di esperienza giurisdizionale: in tal caso, anche se un candidato vanta 6 anni in più, la “valenza selettiva” del differenziale non opera.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata non risulta condivisibile nella parte in cui ha ritenuto di aderire alla tesi elaborata nella proposta B, bocciata dal *Plenum*, allargando le maglie della disposizione di cui all’art. 16 del nuovo testo unico fino a stravolgerne la *ratio*.

Così facendo, invero, il Tar (e, prima ancora, la proposta B) ha, di fatto, disapplicato il chiaro dettato letterale della disposizione ed ha reintrodotto quella discrezionalità *ad libitum* del Csm, che la riforma ha invece inteso, *apertis verbis*, ridurre.

10.1. Secondo il primo giudice, con l’interpretazione dell’art. 16 fatta propria dalla proposta A e dal *Plenum*, si perverrebbe alla surrettizia introduzione, da parte di un atto amministrativo, di un requisito di partecipazione avente connotazione diversa ed ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla norma primaria.

Aggiunge il Tar che una più coerente esegesi, non soltanto di carattere letterale, ma sistemico, suggerisce di considerare il sessennio differenziale di funzioni (esclusivamente) quale parametro valutativo e giammai escludente; con la conseguenza che, una volta appurato il possesso, da parte di entrambi i candidati, dell’indicatore relativo all’esperienza nel medesimo settore e nelle medesime funzioni del posto a concorso, sarà necessario procedere allo scrutinio comparativo delle

posizioni degli interessati alla stregua del successivo paramento (di cui alla lett. b dell'art. 16), concernente l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria di secondo grado.

Osserva il Collegio che, fermo restando che, per quanto fin qui esposto, l'esegesi del Tar risulta contraria non solo al tenore letterale della disposizione ma anche al principio ispiratore della riforma, l'argomentazione del primo giudice sconta un errore di fondo: il meccanismo selettivo previsto dalla lett. a non introduce un requisito di partecipazione né ha carattere "escludente". Ne è prova il dato di fatto che la dott.ssa Capranica ha partecipato alla procedura e che non è stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento di "esclusione".

La disposizione, invero, come già osservato, contempla che tutti i magistrati in possesso almeno della IV valutazione di professionalità possano partecipare purché in possesso dell'indicatore "*pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso*": indicatore, questo, che la dott.ssa Capranica pacificamente possiede.

10.2. Né è ravvisabile la «*significativa difformità con la previsione che consente la partecipazione alla procedura selettiva dei magistrati in possesso della IV valutazione di professionalità (16 anni di servizio), a fronte della più elevata durata dell'esperienza professionale (18 anni) indicata nella lett. a*» rilevata dal Tar.

Invero, in disparte il rilievo che si tratta di disposizioni che presidiano interessi diversi e fra le quali, dunque, è quanto meno difficile ipotizzare una "difformità", va considerato che tale difformità comunque non sussiste.

Soccorre, al tal fine, la simulazione di alcuni possibili scenari:

a) concorrono due o più magistrati che hanno appena conseguito la IV valutazione di professionalità: nessuno vanta le esperienze di cui alla lett. a, dunque si passa alla lett.

b;

b) concorrono due o più magistrati che hanno la IV valutazione di professionalità ma alcuni la hanno conseguita da più di due anni. Non va infatti dimenticato che, ai sensi dell'art. 11, del d.lgs. n. 160 del 2006, «*i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina*». Ne discende che se la procedura è bandita dopo due anni dal conseguimento della IV valutazione di professionalità del candidato, costui, salvo non sia stato collocato fuori ruolo, vanta certamente una esperienza giurisdizionale di 18 anni. In tal caso i magistrati che hanno conseguito la IV valutazione di professionalità da più di due anni, se hanno svolto sempre le stesse funzioni specifiche del posto messo a concorso, possiedono i 18 anni ma non possono vantare rispetto agli altri il differenziale dei 6 anni, dunque si passa alla lett. b;

c) concorrono alcuni in possesso della IV valutazione di professionalità e altri con valutazioni superiori: i candidati con la IV valutazione non beneficiano della comparazione di cui alla lett. b soltanto se i candidati con la valutazione superiore vantino 6 anni di esperienza giurisdizionale specifica in più, ma sempre che i candidati con la quarta valutazione non abbiano nel frattempo raggiunto i 18 anni di tale esperienza specifica.

Gli esempi potrebbero continuare essendo piuttosto ampia la casistica possibile.

È del tutto evidente, dunque, che il possesso della IV valutazione di professionalità non è (*a priori* e in astratto) incompatibile con la “valenza selettiva” del meccanismo previsto nella lett. a dell'art 16 del testo unico.

10.3. Ancora, il Tar afferma che «*verrebbe ad annettersi valenza premiale (con carattere escludente, rispetto agli altri candidati) al solo possesso dell'anzianità di servizio, delineando un vero e proprio “criterio primario” di selezione dei candidati, in contrasto con la previsione dell'art. 30 del testo unico (che connota con carattere di residualità il requisito dall'anzianità di servizio)*».

Osserva il Collegio che, come anticipato, quella valorizzata dalla lett. a dell'art. 16 non è l'anzianità di servizio in senso assoluto che, anche nelle intenzioni del legislatore della riforma, ha mantenuto il previgente carattere residuale operando solo in caso di parità fra candidati.

Al contrario, il dato valorizzato ai fini che qui rilevano è una differenza di durata (6 anni) nell'attività giurisdizionale nelle funzioni, settore e grado sempre che il contendente si arresti sotto la soglia dei 18 anni di analoga esperienza giurisdizionale: dunque mentre l'anzianità di servizio riguarda l'intera carriera del magistrato, dalla nomina al collocamento in quiescenza, compresi i periodi di esonero dalle funzioni, il collocamento fuori ruolo e simili, il citato differenziale di 6 anni è riferito alla sola attività giurisdizionale nelle funzioni specifiche.

10.4. Né può essere ritenuta illegittima la valenza "premiale" di tale criterio, stigmatizzata dal Tar, ove si consideri che il principio informatore della riforma, in tema di incarichi direttivi e semidirettivi e anche di legittimità, è stato proprio quello di valorizzare l'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Come si legge nella Relazione illustrativa del testo unico, la durata dell'esperienza giurisdizionale dei candidati nelle funzioni, settore e grado (a seconda del posto a concorso) integra, infatti, il primo degli indicatori attitudinali principali (pag. 2) laddove è stata ridimensionata la valorizzazione all'attività svolta fuori dal ruolo organico della magistratura. Tali attività rilevano oggi soltanto se, congiuntamente: a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce; b) sono ritenute idonee a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati

coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria; c) hanno avuto una durata non inferiore a due anni.

Non rilevano invece le esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa e sono, altresì, escluse le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 (mandato o incarico di governo nazionale, regionale o locale), (così nella Relazione a pagina 3).

11. Tanto chiarito, va esaminato il secondo capo della sentenza impugnata, con il quale il Tar ha condiviso la proposta B anche nella parte in cui ha "ricalcolato" la durata dell'esperienza giurisdizionale della dott.ssa Capranica.

11.1. In ordine a tale profilo l'appellante principale e l'appellante incidentale hanno censurato la sentenza per vizio di ultrapetizione.

Osservano, infatti, che la dott.ssa Capranica non avrebbe mai contestato in primo grado le modalità di calcolo della durata dell'esperienza giurisdizionale dalla stessa maturata, essendosi ella limitata a formulare censure avverso la proposta A, avallata dal *Plenum* del Csm, nella sola parte in cui ha interpretato ed applicato l'art. 16 del nuovo testo unico nei termini dianzi precisati.

11.1.1. La censura è fondata.

Invero, dalla lettura del ricorso introduttivo si rileva la totale assenza di una doglianza di tale tenore.

Nel testo del ricorso introduttivo è solo genericamente dedotta «*la non corretta ricostruzione del suo percorso professionale*», senza specificare in cosa consista la censurata "non correttezza" e senza mai spendere l'affermazione di possedere l'indicatore della esperienza giudiziaria per 18 anni nel medesimo settore e nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, dimostrandone la fondatezza.

L'appellata sostiene che la relativa censura sarebbe da rinvenire nella domanda di accertamento.

In ricorso infatti si legge a pag. 28: *«In uno con la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, con il presente ricorso si chiede all'ecc.mo Giudice adito di voler accertare – nell'ambito della giurisdizione esclusiva di cui è titolare in questa materia – la sussistenza in capo alla ricorrente dott.ssa Capranica del requisito di cui all'art. 16, lett. a), della Circolare del CSM del 3 dicembre 2024, al fine della riedizione del potere di nomina, conseguentemente disponendo di procedersi alla valutazione comparativa fra i candidati alla stregua del successivo criterio di cui alla lett. b) del medesimo articolo.*

*In sostanza, si chiede che codesto ecc.mo TAR accerti che l'indicatore attitudinale previsto dall'art. 16, lett. a), sia soddisfatto in presenza della “pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore (nella specie penale) e nelle medesime funzioni giudicanti (nella specie giudicanti) del posto a concorso” e, quindi, sussista nella specie con riguardo alla posizione della Dott.ssa Capranica, potendosi così procedere alla valutazione dei candidati concorrenti facendo applicazione del primo fra i criteri comparativi quello di cui alla lett. b) del medesimo art. 16».*

11.1.2. Vanno richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare P-14858-2015 del 28 luglio 2015) trattandosi di principi, coerenti con il codice del processo amministrativo, applicabili anche in costanza della nuova disciplina, la quale, come visto, ha solo ridotto ma non ha eliminato del tutto la discrezionalità del Csm.

Per giurisprudenza costante, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il Csm gode di un apprezzamento che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione, sicché il sindacato deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 24 settembre 2025, n. 7493).

Il che, tuttavia, non esclude, in ossequio ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a., un giudizio più esteso che si traduca in una puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, della coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, della logicità della valutazione, dell'effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, della sufficienza e logicità della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 gennaio 2025, n. 33).

11.1.3. Ciò posto va ricordato che, a tenore dell'art. 7 c.p.a., comma 5, *«Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi»*. Viceversa (comma 6): *«Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione»*.

Dunque la *ratio* dell'attribuzione di talune materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo risiede nell'“inestricabile intreccio” tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Nel caso di specie non viene in rilievo alcun diritto soggettivo che si intrecci con l'interesse legittimo; ciò che in realtà è stato sollecitato dalla ricorrente in primo grado è una inammissibile giurisdizione di merito, chiedendo al Tar, in sede di “accertamento”, di sostituirsi all'amministrazione: sostituzione che, come già visto, il Tar ha effettivamente posto in essere laddove ha affermato che *«la dott.ssa Capranica... ha svolto funzioni giudicanti penali ... per un totale di 18 anni e 11 mesi»* (così testualmente a pag. 20 della sentenza).

Quindi, per restare in tema, il primo giudice avrebbe potuto al più rilevare una (come si è visto inesistente) perplessità o illogicità nelle modalità di computo demandandone

la rideterminazione al Csm, ma giammai affermare *tout court* che la ricorrente possiede l'indicatore di cui alla lettera a dell'articolo 16.

11.1.4. Tornando alla questione centrale, va ribadito che una censura vera e propria sui profili di erroneità nel calcolo della durata della sua esperienza giurisdizionale nelle funzioni non è stata formulata dalla ricorrente in primo grado. L'argomentazione su cui si è incentrato il ricorso introduttivo in punto di "durata" dell'esperienza giurisdizionale attiene esclusivamente al suo possesso dell'indicatore di cui alla lettera b, affermando di essere *«l'unica candidata che poteva vantare ben sette anni di esperienza maturata proprio nell'esercizio di funzioni di secondo grado, funzioni che tuttora continua a svolgere»* (pag. 21 del ricorso).

Di ciò si trae ulteriore conferma dal rilievo che l'appellata, nelle difese svolte nel presente grado di giudizio, correggendo le precedenti affermazioni, obietta che il tema del computo dei periodi di esercizio nel settore giudicante penale non sarebbe stato introdotto *ex novo* dal giudice di primo grado, ma risulterebbe già cristallizzato negli atti del procedimento amministrativo (proposta B).

Aggiunge che analoga ricostruzione era stata tempestivamente rappresentata dall'appellata nella nota trasmessa alla quinta commissione in data 26 maggio 2025.

Dunque anche l'appellata ammette che la questione del computo della sua esperienza giurisdizionale nel settore penale era stata affrontata in sede procedimentale, ma non sostiene (non potendolo sostenere), che una simile censura sia stata formulata nel ricorso introduttivo.

Senza tacere il fatto che stessa la dott.ssa Capranica ha ammesso di non possedere l'indicatore di cui alla lettera a, avendo affermato che vanta *«oltre quattordici anni di funzioni giudicanti penali, di cui gli ultimi sette in appello»* (pag. 18 della memoria del 14 febbraio 2026); se possedesse l'indicatore in discorso, avrebbe affermato che vanta "oltre 18 anni di funzioni giudicanti penali".

La sentenza impugnata, dunque, si è pronunciata su un profilo che non è entrato nel *thema decidendum*.

Tanto sarebbe sufficiente per disporre l'annullamento anche dell'ulteriore capo di sentenza all'esame.

11.2. Tuttavia per completezza il Collegio ritiene opportuno affrontare e confutare anche nel merito la tesi ricostruttiva del Tar.

Nella proposta B si legge: *«quanto al periodo 22 maggio 2023-10 ottobre 2024, in cui la dott.ssa Capranica è stata esonerata dal lavoro giudiziario, in quanto componente della Commissione di concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022, risulta dal PAS che “durante tale periodo, su sua domanda, è stata autorizzata dal C.S.M. sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo nonché al lavoro giudiziario nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024 al fine di evitare ulteriori aggravii ai colleghi della sezione”»*.

Sulla base di tale osservazione la proposta B prima e il Tar poi hanno ritenuto che tale periodo (quasi 17 mesi) vada computato per intero – senza dar corso ad alcuna decurtazione – avendo la candidata continuato a svolgere attività giudiziaria (anche con il deposito di 51 sentenze per la Corte d'appello penale di Roma).

11.2.1. Dalla lettura degli atti risulta in punto di fatto, quanto al profilo in esame, che la dott.ssa Capranica:

- dal 21 novembre 2016 ha goduto di esonero totale dal lavoro giudiziario perché nominata componente della commissione di concorso a 500 posti di notaio indetto con d.d. 21 aprile 2016;

- dall'11 settembre 2017 è stata trasferita, a domanda, alla Corte d'appello di Roma, dove ha preso servizio presso la prima sezione penale, pur continuando a godere dell'esonero totale dal lavoro giudiziario fino al completamento dei lavori della citata commissione di concorso, avvenuto nell'estate del 2018 (al riguardo è stato evidenziato che, dall'esame della pratica relativa all'esonero dal lavoro giudiziario

ordinario dei componenti della commissione del citato concorso, risulta che l'ultima seduta prevista dalla commissione per l'espletamento delle prove orali in cui è inserita l'appellata è quella del 26 luglio 2018: pertanto, pur non essendo nota la data di effettiva conclusione delle prove orali, cui era espressamente legato il perdurare dell'autorizzato esonero, di certo le stesse non sono terminate prima della data sopra indicata);

- durante il periodo di servizio presso la prima sezione penale della Corte di appello di Roma è stata applicata, previo interpello, alla Corte d'assise d'appello nel luglio 2022 per un importante processo, provvedendo, in misura prevalente, alla redazione della motivazione della sentenza;

- con provvedimento presidenziale in data 1° febbraio 2023, la stessa è stata inoltre stabilmente coassegnata, sempre previo interpello, alla terza Corte d'assise (con competenza a rotazione per i giudizi di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione);

- nel corso del medesimo periodo ha nuovamente goduto di esonero totale dal lavoro giudiziario dal 22 maggio 2023 al 10 ottobre 2024 perché componente della commissione di concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022. Durante il periodo di esonero, su sua domanda, è stata però autorizzata sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo (per uno dei quali ha provveduto a redigere la motivazione, molto complessa, della sentenza), sia allo svolgimento di attività giudiziaria nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024;

- infine vanta, seppur per pochi giorni, la presidenza di due collegi della sezione nel periodo dall'11 ottobre 2024 (ossia dal rientro in servizio dopo il periodo di esonero da ultimo citato) al 18 ottobre 2024 (data della vacanza del posto a concorso).

Dunque, dall'11 settembre 2017 la dott.ssa Capranica ha preso servizio presso la prima sezione penale della Corte d'appello di Roma (7 anni, 1 mese e 7 giorni alla vacanza).

In tale periodo, tuttavia, la stessa ha continuato a beneficiare dell'esonero dalle funzioni giurisdizionali fino all'estate del 2018 (ossia per circa 1 anno) e ha poi beneficiato di un nuovo esonero dal 22 maggio 2023 al 10 ottobre 24 (1 anno, 4 mesi e 18 giorni) per la partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice del secondo concorso notarile (periodo all'interno del quale, come detto, è stata autorizzata sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo sia a prestare lavoro giudiziario nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024).

12.2.2. Nella proposta A, condivisa dal *Plenum*, si osserva in proposito che, detraendo entrambi i periodi di esonero, risulta una esperienza giudicante penale di circa 13 anni e 3 mesi.

Quanto al periodo di funzioni presso il Tribunale dei minori di Roma, nella proposta A che la dott.ssa Capranica ha ivi svolto funzioni promiscue dal 1° luglio 2009 al 21 novembre 2016 (essendo successivamente in esonero per la partecipazione ai lavori della commissione del concorso notarile), dunque per 7 anni, 4 mesi e 20 giorni.

Si aggiunge nella proposta che, al pari di quanto opinato in relazione al profilo del dott. Castaldo (e per le medesime ragioni ivi esposte), l'esercizio delle funzioni promiscue da parte della dott.ssa Capranica può essere riferito al settore penale in ragione della metà (in difetto di chiari riscontri in merito alla prevalenza dell'uno o dell'altro settore) e, dunque, in misura pari a 3 anni, 8 mesi e 10 giorni.

12.2.3. Nella proposta B si legge: *«la dott.ssa Capranica ha svolto funzioni giudicanti penali (in via esclusiva o prevalente), in primo (presso la Pretura di Lucca per circa 5 anni) e secondo grado (presso la Corte di Appello di Roma per circa 6 anni), per complessivi 11 anni (al netto del trascorso fuori ruolo e dell'esonero dal lavoro giudizio meglio indicato nel paragrafo precedente), a cui si aggiungono 7 anni circa (detratto il primo periodo di esonero dalle funzioni giudiziarie) – presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, in cui ha svolto prevalentemente funzioni penali, per un totale*

*di circa 18 anni; con ottimi risultati, quantitativi e qualitativi, univocamente attestati dalle fonti di conoscenza».*

Ancora, in sede di comparazione, la proposta B, così si esprime: *«la dott.ssa Capranica ha svolto funzioni giudicanti penali ad inizio carriera, in via esclusiva, per circa 4 anni e 9 mesi (dal 17.11.1993 al 16.9.1998 presso la Pretura di Lucca) e, successivamente, presso la Corte di Appello di Roma, per circa 7 anni e 1 mese (dal 11.9.2017 sino alla vacanza), per complessivi 11 anni e 11 mesi. Al tempo in parola deve essere aggiunto il periodo di esercizio, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, di funzioni promiscue (dal 1.7.2009 al 10.9.2017) per circa 7 anni, detratto il periodo di esonero di circa 9 mesi dal 21.11.2016) per un totale complessivo di 18 anni e 11 mesi».*

12.3. Osserva il Collegio che la ricostruzione effettuata nella proposta A, a differenza che nella proposta B, risulta adeguatamente motivata.

Invero, in mancanza di dati certi circa il numero effettivo di giorni in cui l'appellata ha svolto funzioni giurisdizionali durante il secondo periodo di esonero (il primo non presentando commistioni con attività giudiziaria), nella proposta A detto periodo è stato sottratto per intero.

Essendo pacifico che nel secondo periodo, ossia 1 anno, 4 mesi e 18 giorni, la dott.ssa Capranica ha beneficiato dell'esonero dalle funzioni essendo componente, per la seconda volta, della commissione del concorso notarile, di tale periodo, in mancanza di dati ulteriori, alla stessa potrebbe essere computata al più la prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024. Non risultano, viceversa, elementi (né tali dati sono stati forniti dalla dott.ssa Capranica nell'autorelazione), circa il numero di udienze svolte durante il secondo periodo di esonero per i due processi penali menzionati in entrambe le proposte.

In altri termini non risultano dati per ritenere che, nel periodo di esonero in questione, la candidata abbia svolto “prevalentemente” attività giurisdizionale, tanto da poter

computare, ai fini della durata di tali funzioni, l'intero periodo; né, d'altra parte, risulta che la stessa abbia rinunciato a beneficiare dell'esonero dalle funzioni.

Non assume alcun rilievo il dato, valorizzato dal Tar al fine di sostenere la perdurante attività giurisdizionale, secondo cui nel secondo periodo di esonero, la dott.ssa Capranica ha depositato 51 sentenze per la Corte d'appello penale di Roma. Il deposito della sentenza introitata per la decisione rappresenta, infatti, un obbligo per il magistrato, che va adempiuto nella fase successiva alla deliberazione: fase che ben può coincidere con l'essere il magistrato non in servizio, in ferie, in esonero dalle funzioni, fuori ruolo e perfino in quiescenza.

12.3.1. Tali essendo i fatti, il Collegio rileva che, dalla lettura della proposta B, volutamente trascritta testualmente, emerge una motivazione generica e quantomai apodittica, non risultando affatto chiarito come siano stati calcolati i periodi di "effettiva" attività giurisdizionale, né perché il periodo trascorso presso il Tribunale dei minori, con funzioni pacificamente promiscue, debba essere computato per intero, pur in mancanza di dati certi circa la prevalenza dell'attività penale su quella civile, come invece opportunamente osservato nella proposta A, con considerazione di assoluto buon senso.

Su tale secondo profilo la proposta B, condivisa dal Tar, si limita ad affermare: *«Deve quindi reputarsi che pur avendo la dott.ssa Capranica svolto funzioni anche in materia civile presso il Tribunale dei Minorenni, più in generale, occupandosi di tutte le materie e di tutti i giudizi affidati alla competenza del detto Ufficio, presiedendo anche il collegio, quale magistrato più anziano in sostituzione di colleghi, anche l'esperienza ivi maturata vada computata per intero essendo stata prevalentemente svolta presso il settore penale»*, laddove l'affermazione circa la prevalenza dell'attività penale su quella civile è del tutto assertiva e indimostrata.

In definitiva, come concluso nella proposta A, condivisa ed approvata dal *Plenum*, la dott.ssa Capranica non raggiunge la soglia dei 18 anni di attività giurisdizionale,

richiesta dall'art. 16, lett. a del testo unico, per poter essere posta in comparazione con riferimento all'indicatore di cui alla successiva lettera b.

Erra, pertanto, il Tar laddove, altrettanto apoditticamente che nella proposta B, afferma che la dott.ssa Capranica risulta aver svolto funzioni giudicanti esclusive e/o prevalenti penali (anche in secondo grado) per circa 18 anni e che l'esperienza, di durata complessivamente minore, della dott.ssa Capranica raggiunge comunque la soglia di adeguata validazione temporale indicata dall'autovincolo, pari a 18 anni.

12.3.2. Del pari erra il Tar laddove, di fatto disapplicando la lett. a dell'art. 16, passa ed effettuare la comparazione con riferimento all'indicatore di cui alla lettera b e, rilevando che la dott.ssa Capranica vanta, rispetto al dott. Castaldo, una maggiore esperienza professionale in funzioni di secondo grado, finisce con l'affermarne la prevalenza.

Così facendo, il primo giudice da una parte ha sostituito il proprio giudizio alle valutazioni che competono soltanto al Csm; dall'altra (fatto ancor più contraddittorio) ha "validato" il meccanismo della "valenza selettiva" (meccanismo che in gergo è definito "a imbuto"), facendolo scattare sull'indicatore di cui alla lettera b, dopo averlo illogicamente disapplicato per l'indicatore di cui alla lettera a.

12.4. Solo per completezza, in punto di fatto si osserva che, dalla lettura del *curriculum* della dott.ssa Capranica, emerge come gran parte della carriera, per circa un quindicennio, sia stata dedicata ad attività extra giudiziaria, sia fuori ruolo sia con esonero dalle funzioni, attività di sicuro pregio e di grande rilevanza ma certamente diversa da quella giurisdizionale.

14. Infine merita un cenno l'argomento su cui si sono in particolare soffermati i difensori in udienza nel corso della discussione orale.

Il riferimento è all'art. 18 del nuovo testo unico, che ha costituito il parametro normativo incidentalmente preso in considerazione nella vicenda decisa dal Tar Lazio con la recente sentenza n. 7396 del 23 aprile 2026, nella quale si dà per ammesso il

meccanismo della “valenza selettiva” della durata esperienziale ivi prevista, escludendone l’operatività nella fattispecie concreta ivi esaminata.

Tale articolo, rubricato “Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni” dispone testualmente al primo comma: *«Per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di primo grado di grandi dimensioni rileva in primo luogo l’esperienza maturata nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso. La differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni. L’esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti)».*

13.1. Come emerge *ictu oculi* dalla lettura del testo riportato, la disposizione in parola è quasi esattamente coincidente con quella di cui alla lettera a dell’art. 16. Analoga affermazione della “valenza selettiva” si rinviene nella lettera a dell’art. 17 riferito agli “Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni”, pur prevedendosi una diversa durata minima (15 anni). La “valenza selettiva” è rinvenibile, altresì, nella lettera a dell’art. 19, riferito agli “Indicatori attitudinali per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati”, quantunque non sia ivi prevista una durata minima, così come negli articoli a seguire che, per brevità non si citano, anche se con le differenze di durata ivi di volta in volta previste.

Ciò denota che la “valenza selettiva” dei vari indicatori è stata introdotta, nel nuovo testo unico, in coerenza con la *ratio* della riforma e con le intenzioni del legislatore, per ridurre quanto più possibile la discrezionalità del Csm nel conferimento degli incarichi, stabilendo criteri uniformi, validi per tutte le procedure (fatta eccezione per quella relativa al conferimento delle funzioni direttive superiori e delle funzioni

direttive apicali giudicanti e requirenti di legittimità) e applicabili a tutti i candidati, attribuendo prevalenza alle pregresse funzioni giurisdizionali: criterio, questo, che ispira l'intero impianto della riforma.

Dunque è vero, come afferma l'appellata, che la lettera a punta ad assicurare che la selezione avvenga solo tra candidati dotati di reale competenza e appartenenza al settore del posto messo a concorso; tuttavia, proprio per evitare gli effetti distorsivi della discrezionalità e lasciare la comparazione demandata a criteri la cui valutazione era "opinabile", come in costanza della circolare del Csm P-14858-2015 del 28 luglio 2015, si è inteso ancorare la comparazione a criteri numerici, dunque oggettivi, eliminando la precedente opinabilità.

13.2. La constatazione che precede rende del tutto irrilevante il dato, si cui si è soffermata la difesa della parte appellata, secondo cui l'*incipit* del secondo periodo (o della seconda lettera) delle altre disposizioni è diverso, poiché ciò che rileva, come già osservato, è la previsione di una "valenza selettiva" di tipo meramente oggettivo che, proprio perché tale, elide la discrezionalità che il Csm può spendere nella singola procedura, prevenendone gli effetti distorsivi.

Ciò, fermo restando il significato inequivoco dell'*incipit* in questione ("*in presenza di più candidati in possesso dell'indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore*"), di cui si è già detto al precedente punto 9.2.

13.3. È distorta la lettura offerta dall'appellata laddove attribuisce alla lettera f dell'art. 16 un significato non rinvenibile nella formulazione letterale e, comunque, contrastante con la lettura sistematica dell'intera disposizione.

La lettera f prevede l'ulteriore seguente indicatore di durata: «*in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni*».

Osserva il Collegio che, non solo la lettera f ma tutte le lettere successive alla a, fino alla lettera g dell'articolo in commento, prevedono lo stesso inequivocabile meccanismo "discendente", stabilendo che si passa alla comparazione sull'indicatore di cui alla lettera successiva soltanto nell'ipotesi in cui siano presenti «*più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere*» che precedono, ovvero che si sia «*in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori*».

14. Conclusivamente, per quanto precede, devono essere accolti l'appello principale e l'appello incidentale improprio e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo.

A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale subordinato proposto in primo grado e dei relativi motivi aggiunti.

15. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale improprio, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibili il ricorso incidentale subordinato e i relativi motivi aggiunti.

Compensa integralmente fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Laura Marzano**

**IL PRESIDENTE**

**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**